

Roma, 15 aprile 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 035/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: Obblighi di trasparenza pubbliche amministrazioni: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.gs. n. 33/2013

Si informa il sistema delle aziende associate che sulla G.U. n. 80 dello scorso 5 aprile è stato pubblicato il D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - il cui testo si allega alla presente - emanato in attuazione della delega di cui ai commi 35 e 36, L. 190/2012 (c.d. legge anti-corruzione).

Si evidenziano, di seguito, le disposizioni di maggior interesse introdotte nel nostro ordinamento dal provvedimento in esame, che entrerà in vigore il 20 aprile p.v.

Articolo 2. Oggetto

Comma 1. Chiarisce che le disposizioni del D.L.gs. 33/2013 "individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione".

Articolo 11. Ambito soggettivo di applicazione

Comma 1. Precisa che "ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" del D.L.gs. 165/2001 e successive modificazioni. In considerazione della locuzione utilizzata dal legislatore, le società a partecipazione pubblica non rientrano, quindi, nel novero dei soggetti direttamente interessati dalle nuove misure.

Comma 2. Conferma il precetto contenuto nell'articolo 1, comma 34, L. 190/2012 relativo all'applicabilità "alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni [...] e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della Legge citata, limitatamente "alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea". A tal proposito pare opportuno sottolineare che, ai sensi del comma 31, articolo 1, della legge anti-corruzione, e come chiarito in un parere datato 11 febbraio 2013 del Ministero della giustizia (vedi Circolare ASSTRA n. 52/LEG dello scorso 14 febbraio) la piena operatività di

tali disposizioni sembrerebbe subordinata alla emanazione di uno o più decreti ministeriali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in parola (28 maggio 2013) nei quali dovrebbero essere individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle prescrizioni *de quibus* e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Per un'analisi approfondita della legge 190/2012 si rimanda alle Circolari Federutility n. 3510/AG e Federambiente Prot. 1405/GC del 20 dicembre 2012 e alle Circolari ASSTRA n. 342/LEG del 28 novembre 2012 e n. 365/LEG del 20 dicembre 2012.

Articolo 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

Comma 1. Impone a carico di "ciascuna amministrazione pubblica" l'obbligo di pubblicare ed aggiornare annualmente, per quanto di interesse:

"l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate" (**lettera b**);

"l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate". A tal fine, la norma definisce alla stregua di "enti di diritto privato in controllo pubblico" gli enti di natura privatistica "sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi" (**lettera c**);

Comma 2. Individua, puntualmente, "per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1" gli elementi oggetto di pubblicazione ai sensi della nuova disciplina. Si tratta, nello specifico, dei dati relativi: alla ragione sociale; alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; alla durata dell'impegno; all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo; al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Comma 3. Introduce l'obbligo di inserire nel sito dell'amministrazione "il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15".

Comma 4. Sanziona la mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati nel comma 1 con il divieto di erogare in loro favore "somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata".

Comma 5. Attribuisce alle "amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo" l'onere di promuovere "l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni".


Comma 6. Esclude dal perimetro di operatività dell'articolo 22 le "società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate".

Articolo 34. Trasparenza degli oneri informativi

Comma 1. Stabilisce il principio in base al quale "i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici" devono recare "in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi".

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese



Allegati: D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33